

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1850

- 11 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi vigenti in terraferma sulle opere pie e per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii di Torino, Ciampieri e Genova — Il ministro dell'interno accetta il progetto di legge modificato dalla Commissione — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazioni del senatore Alfieri all'articolo 3, e approvazione di quest'articolo e del 4° — Osservazioni di vari senatori all'articolo 5 — Trasporto dell'ultimo paragrafo di quest'articolo all'articolo 6 — Adozione del medesimo, come pure degli altri due articoli 6 e 7 — Interpellanza del senatore D'Azeglio al ministro dell'interno sulla necessità di traslocare la galleria dei quadri — Risposta del ministro — Approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(È letto il processo verbale.)

PRESIDENTE. Non posso porre ai voti il processo verbale perchè il Senato non è ancora in numero: frattanto si può procedere all'ordine del giorno ed udire la relazione delle due leggi sulle opere pie.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENDERE ALLA SARDEGNA LE LEGGI VIGENTI IN TERRAFERMA SULLE OPERE PIE E PER ANOLIRE IL REGIME ECCEZIONALE DEGLI ISTITUTI PII DI TORINO, CIAMBERI E GENOVA.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag 253.)

PRESIDENTE. Trovandosi ora la Camera in numero, io devo porre ai voti il processo verbale.

Chi è di sentimento di approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima di dar corso a questa discussione devo interrogare il ministro degli'interni per sapere se egli acconsente a che le due leggi presentate si riuniscano in una sola, com'è stato proposto dalla Commissione; e che quindi l'ordine della discussione segua secondo il progetto medesimo, salve le osservazioni sue sulle proposte modificazioni ai singoli articoli.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Dichiaro non solo acconsentire alla fusione delle due leggi, ma di concorrere intieramente nel sistema adottato dalla Commissione. Io mi limito a fare una sola dichiarazione, ed è che, accettandosi le osservazioni fatte dalla Commissione come un maggior avviamento e miglioramento delle opere pie, il Ministero certamente metterà tutte le sue cure nello studiare la questione proposta dalla Commissione onde conseguire i più ampi miglioramenti possibili su tale argomento.

Il Ministero osserva però che se la legge del 1836 produsse tutti quei benefici effetti che furono rilevati dalla Com-

missione e che risultano dalle statistiche fatte, ciò non solo è dovuto al miglior sistema del regio editto, ma anche al rispetto che ebbe quell'editto per le volontà dei fondatori delle opere pie. Stando adunque mai sempre in questo sistema, il Governo certamente si occuperà per risolvere il problema così bene esposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ciò posto, avendo già il Senato udito la lettura del progetto della Commissione, il quale è quello che deve entrare in discussione, altro non resta che dichiarare aperta la discussione generale sul complesso della legge... Se non chiedesi la parola sulla discussione generale, si riprenderà la lettura del progetto, cominciando dal primo articolo.

« Art. 1. Sono abolite le disposizioni eccezionali sancite nel regio editto 24 dicembre 1836 a favore:

« 1° Degli'istituti di carità e di beneficenza retti ed amministrati nella parte economica da corporazioni religiose;

« 2° Degli'istituti delle città di Torino, Ciampieri e Genova;

« 3° Di quelli posti sotto l'immediata protezione del Re. »

DI COLLEGGNO LUIGI. La Commissione ha espresso un parere alquanto diverso da quello del Ministero, in ordine alla nomina degli amministratori di certe opere pie che prima erano riservate, cioè che prima godevano del vantaggio di avere amministratori eletti dal Re, e i quali adesso il Ministero vorrebbe far eleggere nel modo consueto. La Commissione, a quanto parmi, ha avuto l'intenzione di conservare a queste opere pie la nomina regia.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non ha inteso proporre verun cambiamento di sistema riguardo alla nomina. Essa ha soltanto osservato la convenienza di conservare per ora lo stato attuale delle cose intanto che potesse essere studiato un sistema per la nomina il quale potesse riunire tutte le convenienze.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io vedrei nel paragrafo 3° di questo articolo qualche cosa che potrebbe far nascere un dubbio; perchè se si tolgono le disposizioni eccezionali sancite dal regio editto del 24 dicembre 1836 a favore degli istituti posti sotto l'immediata protezione del Re, può darsi anche che venga considerata come disposizione eccezionale quella di avere una nomina regia. Sottopongo questo dubbio

alla Commissione per vedere se questa disposizione non colpirebbe le intenzioni sue di conservare questa nomina.

DES AMBROIS, relatore. Io credo che il dubbio sollevato dall'onorevole preopinante non possa dirsi risolto dalle disposizioni proposte dalla Commissione nel senso da lui accennato. La Commissione propone un articolo che puramente e semplicemente toglie le disposizioni eccezionali stabilite per le opere pie di tre città, a differenza di tutte le altre città del regno. Anche fuori di queste tre città vi hanno delle opere pie per cui la nomina degli amministratori è riservata al Re od al Ministero, ovvero è elettiva sotto la riserva dell'approvazione del Re o del ministro. Questa non è una specialità stabilita a favore delle opere pie di Torino, Ciampieri e Genova; facendo cessare puramente con quelle espressioni generali i privilegi delle opere pie di queste tre città, pare non potersi intendere che si voglia abolire anche il sistema di nomina relativa ai membri di queste opere pie; si vuole solamente porre queste opere pie sotto le leggi comuni, e possono esservi assoggettate senza cangiare menomamente il sistema di nomina.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io desiderava solamente di rimuovere questo dubbio. Ora che sono chiarito dal relatore della Commissione non mi resta a domandar altro.

PRESIDENTE. Porrò adunque ai voti l'articolo cominciando dal paragrafo primo.

(Il presidente legge i tre paragrafi dell'articolo 1 (*Vedi sopra*) i quali sono approvati.)

Darò lettura dell'articolo 2:

« Art. 2. Saranno approvati dagli intendenti generali i bilanci ed i conti degli istituti le di cui entrate ordinarie non eccedono le lire 10,000, e s'intenderà applicabile ai medesimi il disposto dagli articoli 2, 3 e 4 delle regie patenti del 15 dicembre 1845. »

Chi vuole approvarlo sorga.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 3:

« Art. 3. Nei capoluoghi delle divisioni amministrative gli intendenti generali cesseranno di far parte delle Commissioni provinciali. Ne sarà invece membro il consigliere d'intendenza più anziano. »

ALFIERI. Domando la parola. Io leggo all'articolo 3: « Nei capoluoghi delle divisioni amministrative gli intendenti generali cesseranno di far parte delle Commissioni provinciali. Ne sarà invece membro il consigliere d'intendenza più anziano, » e spiega la Commissione quale sia stato il motivo per cui ella credette di dover proporre un tale cambiamento. Al primo aspetto queste considerazioni da lei esposte sembrano giuste e c'indurrebbero ad approvare quest'articolo tal quale viene proposto. Tuttavia mi viene il dubbio se questo sia il solo caso dove l'intendente generale, dopo aver presa una parte diretta negli affari dipendenti dalla giurisdizione dell'amministrazione provinciale, sia poi chiamato a dare il suo voto quando sorgano delle contestazioni in conseguenza di quel loro fatto amministrativo. Mi pare che introducendo nella legge attuale le disposizioni di cui si tratta, si verrebbe a compromettere l'autorità di quella duplice amministrazione che in casi aventi una tal quale certa analogia col presente è loro in altre leggi attribuita. Nè certo mi si vorrà dire che l'incongruenza che ravvisar si può in ciò che l'intendente generale votasse come membro della Commissione decreti che poi riformar potesse nella qualità di amministratore divisionario, sia maggiore dell'incongruenza che vi può essere, a che lo stesso intendente generale abbia a riformare come preside del Consiglio d'intendenza ciò che

ordinava come intendente, poichè nel primo caso più che di altro trattasi d'un accertamento di contabilità. Ciò osservato, io dico che se l'inconveniente cui s'intenderebbe riparare non è molto grave, noi dobbiamo guardarci dall'inconveniente più grave che risulterebbe dal porre l'una legge in contraddizione con l'altra. E per contro che se la doppia attribuzione fatta agli intendenti non si giudica potersi ammettere per niun conto nella specie di cui si tratta, tanto meno potrà ravvisarsi ammissibile in materia di maggiore importanza e difficoltà, e che quindi nell'adottare la disposizione contenuta nell'articolo 3 del progetto si dovrebbe fare istanza perchè in senso analogo venga modificata la legge in forza della quale l'intendente generale ha l'azione dell'amministratore ed il voto del giudice.

DES AMBROIS, relatore. Non disconvegno che sino ad un certo punto l'osservazione fatta dall'onorevole marchese Alfieri si presentò anche a me con qualche speciosità. Pure sarebbe scostarsi troppo dall'oggetto della discussione presente se si portasse questa sul caso a cui volle accennare l'onorevole preopinante. Io mi limiterò ad osservare che nel caso presente l'inconveniente è positivo, e poichè l'inconveniente è positivo pare che vi si debba rimediare. Credo poi che l'inconveniente sia maggiore nella circostanza di cui ragioniamo che in quella in cui l'intendente generale verrebbe a pronunciare un giudizio sopra cosa in cui avrebbe già provveduto come amministratore. Qui l'intendente generale è stato membro d'una Commissione, ha dato un voto che è stato riprovato dalla maggioranza del Consesso di cui faceva parte. Parmi somma la convenienza che dopo aver figurato come semplice membro ed aver veduto vittoriosamente combattuta la sua opinione ed abbracciata un'opinione contraria, possa poi venire come capo dell'amministrazione ad annullare tutto quello che si è fatto, a distrurre l'operato della maggioranza. Invece quando nel caso a cui voleva accennare l'onorevole Alfieri in cui l'intendente generale viene a pronunciare come giudice, egli non ha più che un voto per confermare quello che aveva fatto come amministratore, egli potrà essere vinto da una maggioranza contraria. Io trovo molto minore inconveniente in questa seconda sua posizione, perchè realmente è razionale che il Consesso giudicante abbia poi un'autorità maggiore di quella del semplice amministratore, e questo sia ristretto ad un semplice voto, se pure lo conserva ancora; dunque la posizione in cui si trova nel secondo caso l'intendente generale è una posizione, a mio senso, che presenta minore incongruenza di quello che possa presentare nel caso presente. Io non discuterò sui motivi i quali possano avere necessità che l'intendente generale sia membro del tribunale amministrativo: questo sarebbe, come dissi, portare la discussione fuori degli attuali suoi termini; forse questi motivi erano talmente impellenti da rendere indispensabile l'osservata specie d'incongruenza. Ma nel caso presente non vedo alcun motivo impellente perchè l'intendente generale abbia a conservare due qualità fra le quali si vede un'incompatibilità assoluta. A me pare infatti che vi sia incompatibilità assoluta a che l'intendente generale segga come semplice membro in un Consesso, e dopo aver dato in esso il suo voto contro la maggioranza, venga poi a fare come amministratore un provvedimento affatto contrario a quella decisione che il suo voto non poté impedire.

ALFIERI. Domanderò licenza di aggiungere una considerazione a quella prima che ho presentata, la quale mi pare aver tal forza da cambiare per avventura l'aspetto della questione che si presenta, ed è che l'intendente generale il quale siede nella Commissione non vi stava, dirò così, personal-

mente, ma vi siede come intendente generale; è l'intendenza generale che egli rappresentava. Ora chi è il consigliere anziano che siederà in vece sua? È un rappresentante dell'intendente generale e mediamente dell'intendenza generale; così non sarà la stessa persona, ma sarà lo stesso ufficio che interviene, cioè è sempre l'intendenza generale rappresentata da un individuo che siede nella Commissione, è l'intendenza generale rappresentata da un altro individuo che approva i conti ed i bilanci. Donde ne siegue che se nella legge tuttora esistente poteva darsi l'inconveniente cui si accenna nella relazione, la nuova disposizione proposta darà luogo a che l'intendenza generale, rappresentata nella Commissione dal consigliere anziano, possa trovarsi in contraddizione coll'intendenza generale rappresentata dall'intendente generale nell'approvazione dei conti e dei bilanci suddetti.

DES AMBROIS, relatore. Io domando di fare ancora osservare che il consigliere d'intendenza non è un dipendente dell'intendente generale nel senso che possa ricevere ordini da lui, come riceverebbe un vice-intendente generale. Egli è un membro del tribunale amministrativo presieduto dall'intendente generale, ha un voto indipendente, e questo voto può portarlo nel seno della Commissione nella quale interverrà. Egli non è delegato dall'intendente generale per intervenire, ma vi interverrà perchè ne ha mandato dalla legge; non vi rappresenterà il capo dell'amministrazione, il quale cerca di esserne parte, ma compierà ad un ufficio che la legge stessa gli affida. La cosa cambia essenzialmente.

PRESIDENTE. Debbo dunque porre ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 4:

« Sono abolite le Giunte provinciali per la verificaione dei conti stabilite nelle città di Torino, Genova e Ciampieri, la congregazione generalissima e le congregazioni generali provinciali di carità.

« Il numero dei membri delle Commissioni stabilite nelle dette città per la verificaione dei conti potrà essere aumentato per decreti reali. »

Siccome quest'articolo è composto di due paragrafi, comincerò a porre in discussione il primo paragrafo.

Chi approva questo primo paragrafo voglia alzarsi.

(È approvato.)

(Legge il paragrafo secondo.)

Chi approva questo secondo paragrafo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si chiede ora l'approvazione dell'intero articolo.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 5:

« Saranno pubblicati nell'isola di Sardegna per avervi forza di legge colle modificazioni risultanti dalla presente:

- 1° L'editto regio sugli istituti pii del 24 dicembre 1836;
- 2° Il manifesto camerale dell'11 marzo 1837;
- 3° Le regie patenti del 18 settembre 1838;
- 4° Le regie patenti del 13 dicembre 1845;
- 5° Il regio brevetto dell'8 luglio 1847.

« A partire dalla stessa epoca saranno abolite tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Sardegna riguardo all'amministrazione delle opere pie laicali ed a quelle miste per la parte laicale, e s'intenderanno soppressi il Consiglio generale di carità di Cagliari e i Consigli provinciali stabiliti colla carta reale del 17 giugno 1837. »

Questa pubblicazione forma la prima parte dell'articolo 5 di cui si parla; la pongo perciò prima alla votazione.

CIBRARIO. Io trovo che a partire dalla stessa epoca...

Voci. Non è ancora a questo punto.

CIBRARIO. La mia osservazione però potrebbe forse...

PRESIDENTE. Allora leggerò l'intero articolo e lascerò aperta la discussione generale sul medesimo.

(Legge il secondo paragrafo.)

CIBRARIO. L'osservazione che io volevo sottoporre al Senato colpirebbe quelle parole *a partire dalla stessa epoca*, non trovando che siasi prima indicata l'epoca in cui dovranno promulgarsi l'editto regio, il manifesto camerale e le altre disposizioni che si sono accennate nella prima parte dell'articolo 5. Io credo forse che sia stato per qualche prepostazione di articolo, non venendo detto, fuorchè all'articolo 6, che le disposizioni saranno esecutorie a partire dal 1° settembre 1850.

Dunque io desidererei che si indicasse a qual epoca dovranno promulgarsi le leggi che sono citate nella prima parte dell'articolo 5, poichè si dice solamente *a partire dalla stessa epoca* senza che vi sia il riferimento che vi corrisponda.

DES AMBROIS, relatore. L'espressione *a partire dalla stessa epoca* fu tenuta come equivalente all'espressione *contemporaneamente*, vale a dire che, quando avranno forza di legge in Sardegna le leggi qui citate, s'intenderanno abolite le leggi preesistenti.

CIBRARIO. Mi pare che trattandosi di una abrogazione totale di leggi sarebbe forse più conveniente all'autorità della legge medesima il determinare un'epoca.

DES AMBROIS, relatore. Quest'epoca è determinata nell'articolo 6.

CIBRARIO. Va bene, ma io sottometto il mio dubbio al Senato. Mi pare che quella locuzione *a partire dalla stessa epoca* sia un po' troppo vaga.

DI COLLEGGNO LUIGI. Dal contenuto di quest'articolo parrebbe che dovessero essere abolite nell'atto della pubblicazione dell'editto le altre leggi di cui si parla nel principio dell'articolo 5. L'abolizione non può aver luogo se non al 1° settembre. Io non so se l'intenzione di chi ha redatto il progetto sia che la pubblicazione di questi diversi provvedimenti abbia luogo al 1° di settembre o qualche giorno prima per essere in vigore al 1° settembre, quindi vi sia una distanza qualunque, anche d'un sol giorno tra la pubblicazione e l'esecuzione, che avrebbe luogo solamente al 1° settembre; ma parmi dovrebbesi dire che l'abolizione delle altre leggi non succeda all'epoca della pubblicazione, ma a quella della esecuzione di queste leggi che verranno pubblicate.

Domando se la pubblicazione sarà lo stesso giorno 1° settembre.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non intese fissare alcun'epoca per la pubblicazione. Voleva unicamente fissarla per l'esecuzione, cioè per rendere le leggi di terraferma esecutorie in Sardegna. A partire dal 1° settembre le leggi di terraferma saranno esecutorie in Sardegna, e le leggi di Sardegna s'intenderanno abolite; questo è in due parole il pensiero della Commissione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Dunque se la pubblicazione è anteriore all'abolizione non può essere anteriore al 1° settembre; quindi non si può riferire all'epoca della pubblicazione come porterebbe l'articolo 5, quand'anche vi fosse indicato più chiaramente quale sia questa stessa epoca. Bisogna che l'abolizione dati dal 1° settembre, non dall'epoca della pubblicazione.

ALPHERI. Domando la parola per proporre che si trasporti nell'articolo 6 quell'ultimo alinea dell'articolo 5. Così allora verrà a prendere data certa l'abolizione della legge, e non si avrà bisogno d'introdurre nessun'altra spiegazione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che a togliere ogni difficoltà a questo riguardo basterebbe di sopprimere le parole *a partire dalla stessa epoca*, e dire *sono abolite tutte le leggi ed i regolamenti*, poichè l'articolo 5 dice poi che le disposizioni della legge saranno esecutive a partire dal 1° settembre, l'abolizione avrà luogo dal 1° settembre. Se l'esecuzione della legge che abolisce non comincerà che al 1° settembre non saranno abolite che al 1° settembre le leggi vigenti.

ALFIERI. Propriamente dovrebbe seguire l'abolizione delle leggi antiche dal giorno della fatta pubblicazione della legge nuova. Se si vuole però non lasciare lacune nell'amministrazione delle opere pie bisogna dire che si conserva il loro regolamento attuale sino al momento in cui sarà in esecuzione quello che vi si sostituisce. Pare perciò che sia più opportuno di ridurre l'articolo 5 a non contenere più altro se non l'indicazione delle leggi da pubblicarsi nell'isola di Sardegna ed a trasportare, come io proponevo prima, l'ultimo alinea dello stesso articolo 5 in fine dell'articolo 6, rimanendo chiaro in questo modo che non dalla data della pubblicazione della nuova legge, ma solo dal 1° di settembre 1850, epoca ove questa diverrà esecutoria, cesseranno d'aver effetto gli antichi regolamenti.

CIBRARIO. Io appoggio l'osservazione del signor marchese Alfieri. La Commissione, ricredendosi da quello che pareva prima aver intenzione di dire, ha espresso che la data dell'abolizione delle leggi e dei regolamenti della Sardegna deve partire dal 1° settembre 1850. E non potrebbe essere altrimenti, perchè se partisse dall'epoca della pubblicazione, la quale necessariamente deve farsi prima, vi sarebbe un periodo di tempo in cui la Sardegna sarebbe senza leggi relativamente alle opere pie. Dunque a me pare che inserendo quest'ultimo paragrafo dell'articolo 5, dopo il primo paragrafo dell'articolo 6, vi trovi veramente la sua sede opportuna, e che nell'ordine logico delle idee sia molto preferibile al consiglio proposto dal ministro dell'interno.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Colla pubblicazione in Sardegna d'un regio editto, di due regie patenti, di un regio brevetto e d'un manifesto camerale non abbiamo la pubblicazione di tutti i regolamenti che il Ministero nei tempi passati metteva fuori per l'esecuzione di questa legge. Sopprimendosi i regolamenti vigenti, pare converrebbe si pubblicassero in Sardegna anche le varie spiegazioni e regolamenti, ossia tutta la parte regolamentaria che per gli Stati di terraferma è stata emanata dal Ministero di mano in mano che si poneva in esecuzione la legge.

DES AMBROIS, relatore. Osserverò all'onorevole preopinante che l'articolo 7 provvede precisamente al bisogno di disposizioni speciali, di istruzioni particolari a cui accenna l'onorevole preopinante. L'articolo 7 del progetto dice: « Saranno fatti con decreti reali, previo il parere del Consiglio di Stato, i regolamenti e le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge. » Dunque si faranno anche i regolamenti necessari per attivare la legge in Sardegna.

Osserverò anzi che non converrebbe mandare in Sardegna le istruzioni tali e quali esistono attualmente appunto perchè queste istruzioni fatte nel 1837 sono soggette a molte variazioni ossia modificazioni, in conseguenza sia della legge ora proposta, sia delle altre che nell'intervallo emanarono, e di quelle stesse che nel progetto si mandano pubblicare, le quali hanno introdotto molte modificazioni all'editto del 1836 ed alle stesse istruzioni del 1837; bisognerà fare adesso una

nuova istruzione, e questo credo sarà pure il pensiero del Ministero, un'istruzione nuova la quale dal punto di partenza d'oggi e non da quello del 1837 venga a stabilire quanto vi sia di più opportuno e di più semplice pel governo delle opere pie di Sardegna. Anche parecchie disposizioni delle istruzioni che erano adattate pel continente non potranno in tutto applicarsi alla Sardegna, e può invece convenire di applicarne altre di natura affatto speciale.

In quanto alla proposta che era stata fatta di traslocare, parmi, l'articolo 5...

CIBRARIO. L'ultimo alinea. Così aveva proposto il marchese Alfieri.

DES AMBROIS, relatore. ... e metterlo dopo le disposizioni saranno esecutoria a partire dal 1° settembre 1850. Questo alinea potrebbe bene stare in quel luogo, ma allora converrebbe forse cambiare i termini, perchè le disposizioni della presente legge che sono comuni alla terraferma non possano assolutamente confondersi con quelle speciali alla Sardegna, e se non si facesse altro che togliere quel paragrafo dell'articolo 5 per collocarlo in mezzo all'articolo 6 ne verrebbe forse che le disposizioni della legge dichiarata esecutoria in tutto lo Stato a partire dal 1850 si confondessero colle altre o sembrassero riferirsi solamente alle opere pie della terraferma e non a quelle della Sardegna.

CIBRARIO. Si riferisce all'una e all'altra egualmente; e quando si voglia stabilire più chiaramente, si potrebbe dire: *a partire dalla stessa epoca saranno abolite in Sardegna tutte le leggi e regolamenti riguardo all'amministrazione.* Queste parole bastano, mi pare, per stabilire quella distinzione che si richiede fra la terraferma e la Sardegna.

DES AMBROIS, relatore. Si direbbe dunque all'articolo 6:

« Le disposizioni della presente legge saranno esecutorie a partire dal 1° settembre 1850.

« A partire dalla stessa epoca saranno aboliti in Sardegna i regolamenti, » ecc.

Io credo che la Commissione non avrà a opporre alcuna cosa a questa modificazione.

DI SAN MARZANO. (Interrompendo) È impossibile che si adottò la proposta, poichè si abolirebbero in Sardegna i regolamenti, ecc., nel 1850, e la nuova legge non vi sarebbe attivata che dopo un triennio.

Voci. No! no! Riguardo all'articolo 2.

DI COLLENO LUIGI. Faccio osservare che l'ultimo alinea sarà poi modificato.

PRESIDENTE. Si propone dunque di ridarre alla sola prima parte dell'articolo 5 che comprende l'ordine che si promulgano in Sardegna le leggi appartenenti alle opere pie, e di trasportare l'ultimo alinea di quest'articolo il quale riguarda l'abolizione delle leggi ora vigenti in Sardegna dopo il primo paragrafo dell'articolo 6.

Chi crede che l'articolo 5 debba ridursi alla semplice menzione delle leggi che devono promulgarsi in Sardegna voglia levarsi.

(È adottato.)

(Posto ai voti l'articolo 5 nel modo di sopra adottato, è approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO. Per risparmiare la ripetizione delle parole *a partire* contenute anche nell'articolo 6 io crederei che si possa qui sopprimere, incominciando il periodo colle parole *dalla stessa epoca*.

PRESIDENTE. Domando se si vuole volare l'articolo intero come è stato letto o ripartirlo nei suoi paragrafi.

DE FORNARI. (Interrompendo) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. L'osservazione o piuttosto l'interpellazione per cui ho domandato la parola dipenderà forse dal non aver io avuto tempo o non essermi venuto fatto di abbastanza ponderare il progetto di legge quale, del resto luminosamente, è stato elaborato dalla Commissione, o dal non avere io cognizioni pratiche sufficienti allo scopo nella materia. Il dubbio che mi spinge a questa interpellazione onde illuminarmi prima della votazione versa su ciò che è espresso nell'alinca ora trasportato dall'articolo 5 all'articolo 6, e segnatamente là dove contempla le opere pie miste colla distinzione della parte laicale. Mi reca dubbio questo cenno così introdotto senza più, sia quanto al soggetto cui si applichi, sia tanto più sul modo con cui abbiati ad adoperare nell'eseguitamento, nella separazione e nella attribuzione delle rispettive competenze. È un dubbio, ripeto, sono schiarimenti che mi permetto prima della votazione di richiedere alla Commissione, al Ministero.

DES AMBROIS, relatore. Osserverò che questa disposizione esisteva già nel primo progetto di legge che fu sottoposto al Parlamento e votato dal Senato. Io non conosco i particolari delle singole opere pie a cui si vuole accennare; comprendo però facilmente l'idea di un'opera pia mista, di un'opera pia che abbia un doppio scopo, l'uno puramente laicale e l'altro propriamente religioso od ecclesiastico. Abbiamo anche, credo, in terraferma delle opere pie di questa natura; ma in Sardegna sento esservi più numerose le opere pie, che servono nello stesso tempo ad uno scopo ecclesiastico e ad uno scopo non ecclesiastico. Supponga per esempio un istituto che abbia una scuola per i poveri ed un'altra per allevare persone al clero. Questa opera pia avrebbe un doppio scopo: l'uno laicale e l'altro affatto ecclesiastico. Del resto, ripeto, non saprei indicarle le singole opere pie a cui si riferisca la disposizione. . .

DE FORNARI. (Interrompendo) Allora io osserverò che mi pare sarebbe a generalizzarsi la disposizione qui espressa per la Sardegna, giacchè non ricordo che, almeno esplicitamente, alcuna disposizione analoga si trovi nel dispositivo della legge emanata anteriormente pel continente.

DES AMBROIS, relatore. Osserverò che nel continente non abbiamo tali espressioni nelle disposizioni di leggi vigenti; ma non vi ha dubbio che le espressioni affatto generali della legge del 1836 e delle altre leggi vigenti nel continente sulle opere pie colpiscono quanto vi ha di laicale nelle opere pie.

Dovrà poi ogni dubbio affatto scomparire a fronte della disposizione della nuova legge che assoggetterà ai diritti comuni anche quelle amministrative da corporazioni religiose.

Rispetto alla Sardegna poteva essere utile di fare cenno delle opere miste, perchè vi hanno opere pie le quali sono conosciute sotto questa denominazione; altronde, trattandosi d'introdurre in Sardegna un sistema nuovo, sarà sempre cosa utile che la legge sia espressa nei termini i più chiari che sia possibile, e tali da escludere assolutamente ogni dubbio.

DI COLLEGGIO LUIGI. Credo, se la memoria mi serve, di poter dare qualche schiarimento a quanto fu notato dall'onorevole nostro collega il senatore De Fornari.

Quando si discusse la prima volta questa legge, uno dei nostri colleghi, il senatore Stara, invocava la propria esperienza per dire che in Sardegna si trovavano appunto molti stabilimenti amministrati dalle congregazioni religiose, e proponeva che queste venissero comprese nelle disposizioni dell'editto del 1836; io mi ricordo d'aver in tale

occasione fatto qualche obiezione, non sulla massima, ma sul modo d'introdurre quest'aggiunta nella legge che ci si proponeva; poichè non diceva essa che si dovesse estendere simile disposizione alle congregazioni religiose per la parte laicale. Allora osservò il signor presidente Stara essere in molti luoghi mista colla parte laicale la parte ecclesiastica in quelle opere amministrative dalle corporazioni religiose. Io mi opposi per la massima che di questo non si era trattato prima, e che dovendosi improvvisare una deliberazione su tale materia mi pareva cosa assai delicata. Di poi si è di nuovo presentata questa legge, che allora non poté passare all'altra Camera per ottenere quindi la sanzione del Governo. In essa si sono introdotte anche per gli istituti di terraferma queste disposizioni relative alle congregazioni religiose; epperò si trovò in allora compreso nella legge quello che non vi era prima per il Piemonte, e che il senatore Stara voleva pure introdurre per la Sardegna.

Da questo risulta che veramente in Sardegna vi hanno non poche di queste opere, che essendo affidate a religiosi ed avendo con sé certamente molte incombenze ecclesiastiche (perchè dove vi ha una casa religiosa è impossibile non vi sia qualche incombenza ecclesiastica aggiunta alla laicale) rendono necessaria quest'aggiunta che si fa per la Sardegna. Allora non fu compresa, ora vi si comprende specificamente.

BICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Avrò l'onore di far presente al Senato qualche schiarimento su questi istituti di natura mista. Tanto in Piemonte quanto in Sardegna ne esistono di tre specie distinte: vi sono istituti che hanno per iscopo un oggetto puramente di religione e di culto e che sono tuttavia laicali, vi sono degli istituti laicali che hanno unicamente per iscopo un oggetto di carità e beneficenza; vi sono finalmente istituti di natura mista, cioè che comprendono sotto di sé ad un tempo tanto oggetti di carità e beneficenza quanto di religione e di culto.

Quanto agli oggetti di pura beneficenza non vi fu dubbio mai che fossero intieramente soggetti nella parte amministrativa ed economica alle regole prescritte dall'editto del 1836. Rispetto ai corpi laicali aventi un oggetto soltanto di religione e di culto, come sono, per esempio, le confraternite e le cappellanie laicali, si distingue: se si tratta della parte religiosa, l'autorità ecclesiastica è investita di tutta la facoltà necessaria per regolare la parte del servizio religioso; se si tratta poi dei beni, provvedono per questi istituti laicali aventi un oggetto di religione e di culto i supremi magistrati in conseguenza delle attribuzioni esclusive loro conferite dalle antiche Costituzioni e dai Codici. Quando si trattava poi di istituti aventi ad un tempo per iscopo ed oggetto la religione ed il culto, e la carità e la beneficenza, allora per la parte che riguardava la beneficenza si applicavano sempre le regole dell'editto del 1836; dimodochè l'enunciazione di questo principio, oltre all'essere molto ragionevole in sé stessa, è anche intieramente conforme agli antecedenti della materia.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero certamente non può dichiarare quale sarà l'effetto dell'applicazione pratica di questa legge per le opere pie della Sardegna, che ben non conosce, e che non avrà altro mezzo di meglio conoscere fuorchè quello dell'esecuzione della legge che si sta discutendo.

Questo principio doveva aver la mira ad impedire che opere pie d'importanza locale nel loro oggetto e nel loro scopo siano sottratte all'esecuzione dalla legge portata; per conseguenza è conveniente mantenere questo principio o prevenire questo pericolo, del quale il Ministero certamente per ora non può dar la misura, perchè non ha per le mani una

statistica esatta delle opere pie di Sardegna, che ben non conosce, come dissi, e che non potrà conoscere regolarmente che coll'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo in primo luogo ai voti l'approvazione del paragrafo primo del nuovo articolo 6, il quale è del seguente tenore:

« Le disposizioni della presente legge saranno esecutorie a partire dal 1° settembre 1850. »

(È approvato.)

Leggo il paragrafo secondo:

« A partire dalla stessa epoca saranno abolite nell'isola di Sardegna tutte le leggi ed i regolamenti ivi vigenti riguardo, » ecc. (Vedi sopra)

(È approvato.)

Metto ai voti il paragrafo terzo.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo 6.

(È adottato.)

Leggo l'articolo 7:

« Saranno fatti con decreti reali, previo il parere del Consiglio di Stato, i regolamenti e le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Chiederei al Senato se mi permetterebbe di fare una domanda relativa all'articolo 4. Non so se per avventura vi osti il regolamento.

Voci. Parli: parli!

GALVAGNO, ministro dell'interno. Temo che sia occorsa un'ommissione.

Domanderei alla Commissione se colle parole sono abolite le Giunte provinciali per la verificazione dei conti, ecc., la Commissione crede eziandio abolito il Consiglio di carità della Savoia.

DES AMERIS, relatore. La Commissione lo considera come un Consiglio provinciale, perchè le sue attribuzioni sono ristrette ad alcune provincie dello Stato; per conseguenza lo crederebbe abolito coll'espressione usata nel progetto.

INTERPELLANZA DEL SENATORE ROBERTO D'AZEGLIO SULLA NECESSITÀ DI TRASLOCARE LA PINACOTECA.

PRESIDENTE. Prima di fare l'appello nominale per lo scrutinio segreto della legge devo dare la parola al senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO. Intendo fare al signor ministro dell'interno, se me lo permettono, un'interpellazione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Se il senatore D'Azeglio vuole accennare la materia su cui versa l'interpellanza, vedrò se è il caso di rispondervi subito ovvero in quel giorno che il Senato avviserà di fissare.

D'AZEGLIO. Si raggiira la mia interpellanza sulla convenienza di collocare la galleria dei quadri in un luogo dove sia sicura dai danni innumerevoli che la minacciano continuamente o di trovare modo di collocare il Senato in una residenza convenevole.

Il progetto che io vorrei proporre sarebbe vantaggioso e di minore dispendio di qualunque altro.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Se mi permette il Senato, dirò a questo riguardo che da più mesi il Governo si trovava avvertito della condizione meno favorevole in cui si

trovavano i quadri della galleria, anche a causa dei caloriferi che si devono mantenere nell'inverno, i quali pregiudicano questi capi d'arte che formano un monumento nazionale, per cui il Governo deve avere massima cura. Non lasciò pertanto il Ministero d'incaricare persone dell'arte perchè avessero a visitare tutti i locali che potessero essere disponibili e vedessero se vi era modo di trasportarvi la galleria. Sperava esso di poter combinare la cosa in modo che la galleria potesse essere collocata nel nuovo locale che si era eretto pel collegio delle Provincie.

L'abilissimo ingegnere Melano, nel quale il Ministero nutre grande confidenza, ebbe pure l'incarico di vedere se fosse possibile questa traslocazione, ma finora non ha data alcuna risposta definitiva. Il Governo però non trascurerà opera veruna per togliere quest'inconveniente.

Certamente sarebbe desiderabile che si potesse assegnare un altro locale al Senato, il quale fosse decoroso e conveniente; ma questo presenterebbe per ora una troppo grande difficoltà. Sarà il caso di provvedere a ciò quando la nazione ai troverà in grado di sopportare la spesa della costruzione di un edificio per le Camere legislative.

Perciò mi limito a rinnovare la dichiarazione che il Governo metterà ogni suo impegno per far cessare gli accennati inconvenienti, e togliere il pericolo che portano di essere guasti i quadri che esistono nella galleria.

D'AZEGLIO. Se il ministro me lo permettesse, vorrei sviluppare la mia proposizione, la quale contiene particolarità che potrebbero interessare il Ministero.

Sin dal 13 giugno 1849 io trasmetteva al di lei antecessore una memoria in cui dimostrava la necessità di provvedere al collocamento della regia galleria in un'apposita località, stante il danno che dalle occorrenze della stagione invernale emerge ai capolavori adunati in queste aule, le quali furono da due anni in qua assegnate a stanza al Senato del regno. Intendendo ad agevolare l'indispensabile separazione di due istituti che per opposizione di organiche condizioni sono fra loro incompatibili, e causa l'uno all'altro di reciproco pregiudizio, io proponevo fosse per cura del Ministero preparata al Senato un'apposita e stabile dimora nel novello edificio che sin dal 1847 aprivasi al collegio delle Provincie sul lato orientale del parallelogrammo che ha per base il palazzo Carignano, ove mediante alcune disposizioni architettoniche appropriate all'uso sarebbero facilmente potuta ottenere una sala sufficiente alle tornate ordinarie, e convenevolmente ordinare gli uffizi, la segreteria, la biblioteca, gli archivi, lo studio stenografico, mantenendo esclusivamente e fino a nuovo ordine l'uso del gran salone del palazzo Madama alle solenni riunioni dell'intero Parlamento.

Con dispaccio ministeriale del 18 dell'istesso mese l'onorevole signor cavalier Pinelli mi rispondeva aver riconosciuta l'importanza de' miei richiami; esser egli per concertarsi col ministro dei lavori pubblici affinché venisse ordinata al regio ufficio d'arte un'apposita disamina del piano proposto per promuoverne la sollecita esecuzione. Infatti era a tale studio deputato il chiaro architetto signor cavaliere Melano. Ma le calamità che in quell'epoca affissero e agitarono la patria distrassero, come di ragione, da tali pensieri l'animo di chi ne stava al governo, e fu mestieri cedere all'urgente necessità di aprir nuovi quartieri alle fanterie del presidio, da cui trovansi quell'edificio tuttora occupato.

La grave malleveria che gravita sul direttore supremo di un istituto che in sé rinchiede tante preziose tavole, fra cui parecchie, oltre all'essere rarissimi cimeli di un'arte or tralignata dall'antico suo grado, sono pure per noi un monumento

di gloria patria, perchè o raccolte dai più insigni fra i principi sabaudi, o ritraenti le vittorie delle loro armi, mi muove a rinnovare quelle stesse mie rappresentanze in faccia a quest'illustre Consesso, al cospetto del popolo che mi ascolta, a cui un atto veramente munifico di quel principe che dalla grandezza dell'animo suo ebbe nominanza nella storia, largiva i più nobili ornamenti della reggia avita, dedicando quelle rare tele agli studi pubblici, e facendone ormai la precipua gemma del tesoro nazionale.

Nel sollecitare in questo giorno con iterate istanze l'attuazione di tale proposta, non solo è mio intento concorrere, in quanto a me spetta, a far sì che la Camera senatoria trovi onorevolmente collocata in una residenza che dalle arti belle può senza grave dispendio esser fatta di lei degna, ma rendere ad un tempo solenne testimonianza al vivo zelo con cui i preclari personaggi che la compongono, a niuno mostrandosi secondi in quanto s'interviene al decoro della patria, abbiano, colla propria, raddoppiata la mia sollecitudine a promuovere tutte quelle misure che accertavano (e talora con personale incomodo) la conservazione delle opere d'arte deposte in queste sale: e siane aperta prova il costante suffragio che a renderne più immediata la sorveglianza sempre manteneva alla questura del Senato, benché indegno di tanto onore, il direttore della galleria.

Ciò non pertanto io stimo positivo e imperioso dovere far noto al Ministero che quantunque per una risoluzione emanata dall'ufficio della Presidenza mai non sia la temperatura delle interne sale elevata oltre al dodicesimo grado di Réaumur, e vengano adoperate con quotidiana cura tutte le precauzioni conservative e riparative suggerite da uno zelo di cui parmi senza troppa presunzione aver date bastevoli prove, nondimeno stante l'insuperabile natura delle cose per cui l'azione del calore artificiale è nociva ai dipinti a olio, per cui in certi casi accidentali, in certe condizioni dell'atmosfera è talora inevitabile quella del fumo, o quella altrettanto pernicioso della repentina introduzione d'una colonna d'aria fredda nell'ambiente delle sale che se ne vogliono liberare, questa preziosa quadreria, citata da vari storici antichi e moderni, nota ormai in tutta Europa, è (lo dichiaro assertivamente) minacciata di progressiva degradazione, a cui la necessità stessa de' restauri sarebbe, com'è noto ai dotti dell'arte, cagione di nuova e più fatale iattura.

Io crederei, signor ministro, che ogni parola la quale intendesse a dimostrare l'importanza di tale antica raccolta come studio agli artefici, attrattiva agli stranieri, decoro della città, fosse del tutto disdicevole nel volgermi a un personaggio fornito di mente sì perspicace, di sì elevatissemi patrii, e non dubito che sulla semplice esposizione del fatto sia la di lui opera sollecitamente intesa a far cessare i gravi inconvenienti qui dichiarati, facendo sì che venga tolta all'attuale sua infecondità, e restituita così ai cultori come agli ammiratori del bello una delle più splendide istituzioni che abbiano illustrato il regno del magnanimo principe che ancor piange la patria nostra.

Io son d'avviso che nella proposta da me fatta l'anno scorso sulla traslazione del Senato nel summentovato palazzo, oltre alla convenienza di restituire alla plenitudine di loro individualità due istituti che nella loro congiunzione reciprocamente si paralizzano, contengasi il germe di uno dei più stupendi monumenti architettonici che possano abbellire una capitale; anzi aggiungerò ancora che stante la natura del sito e del terreno forse in nessun'altra capitale si potrebbe rinvenire sotto tante condizioni di comodità, di centralità e di civica decorazione la riunione delle due Camere del Parla-

mento. Sarebbe mio pensiero che aperta fra quelle interne pareti una sala di capacità sufficiente alle giornaliere adunanze del Senato, fosse costrutta e magnificamente adornata una grande aula destinata alle solenni cerimonie ove tutto il Parlamento si trovi adunato, la quale potrebbe sporgere in edificio semicircolare verso il giardino rimpetto all'attuale via Carlo Alberto. A facilitare viemmeglio le comunicazioni si frequenti del Ministero colle due Camere, ovvero de' membri d'una Camera coll'altra sarebbe quindi opportuno collegare i due opposti edifici con un grandioso porticato a emiciclo o a parallelogrammo, sostenuto da colonne marmoree, e ornato da un terrazzo a balaustrini, sui cui pilastri potrebbero collocarsi le statue dei grandi uomini che più onorarono la patria. Il perimetro di tale porticato verrebbe chiuso da una ricca cancellata che sol lascierebbe aperta al passo del pubblico la sua parte centrale, corrispondente ai due opposti lati della via Carlo Alberto, da cui verrebbe esclusa la circolazione de' legni e de' carri, solo essendovi autorizzata quella dei cittadini. Sulle volte di questo porticato converrebbe che ad imitazione dei Greci nel Pecile d'Atene o nel *Lefchés* di Sparta, fossero rappresentati i fatti più gloriosi della guerra combattuta dal re Carlo Alberto, e gli atti più generosi da esso operati durante il suo regno, onde gli esempi di virtù, di valore, di magnanimità di quell'eroe si trovassero continuamente come un libro aperto avanti agli occhi del popolo, perenne esemplare all'istruzione, all'imitazione della gioventù. Sarebbe aggiunta vaghezza al sito, se i due interni emicicli fossero adornati da un giardino all'uso degli squares inglesi, che venendo a contornar rettilineamente la via, lasciassero libero nel suo centro un largo spazio circolare ove sopra un alto piedestallo abbellito da bassorilievi fosse poi dal popolo dedicata la statua equestre e colossale in bronzo di quel gran Monarca che primo gli legava il Codice delle sue libertà. Il monumento votogli dalla nazione eretto in quel luogo centrale, e come frale braccia delle due Camere del Parlamento, accoglierebbe in sé stesso, oltre all'ingenita grandezza che appartiene agli atti ispirati dalla gratitudine popolare, anche il significato morale della causa prima da cui era eccitato quel nazionale sentimento di cui sarebbe la più sublime manifestazione. Non è a dubitarsi che questo vago e tranquillo recinto, aperto al popolo non fosse per divenire in breve l'asilo de' suoi fanciulli che ivi troverebbero sicurtà e spazio agli infantili loro esercizi, come nei giardini delle Tuileries o del Luxemburgo in Parigi, e sarebbe nuova bellezza nell'ordine morale come nel materiale che l'effigie di quegli che apriva alla prima loro educazione la propria reggia fosse quindi innanzi continuamente attorniata dalle benedizioni di quegli'innocenti.

Io credo che la grandiosità e la convenevolezza di un tale progetto possa renderne agevolmente accetta e popolare l'idea a tutta la nazione, e che le ingenti somme da essa votate all'erezione del gran monumento essendo dedicate alla sua pronta esecuzione sotto l'attuale forma lo renderanno se non in tutto almeno in parte effettuabile anche in queste ristrettezze del pubblico erario: ma stimo sovra ogni cosa opportuno che anziché attuarne l'esecuzione, sopra una scala più modesta con animo di adattarla all'attuale parvità di nostra pecunia, sia divisamento degno della nazione fermarne il decreto su piano vasto e magnifico di maggior dispendio, al quale in anni più tranquilli e più felici sarà poi con progressiva opera dato finale complemento.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero sente l'importanza delle cose così nobilmente e con tanta generosità espresse dal signor senatore proponente. Egli ha tuttavia di già spiegati i motivi per cui il Governo non crede certamente

TORNATA DEL 30 GENNAIO

così prossima l'epoca in cui egli possa applicare a quest'opera cotanto grandiosa le somme che sarebbero necessarie.

Quindi il Ministero per ora si limita ad augurare al suo paese la possibilità dell'esecuzione di questo splendido progetto; la quale possibilità avrà effetto allorché le sue finanze non saranno più cotanto ristrette, e la nazionale prosperità intieramente ristabilita.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè udita non avendo altro scopo che quello di eccitare l'attenzione del Ministero, ed avendo esso a ciò soddisfatto colla risposta data dal ministro degli affari interni, il Senato non ha a prendere veruna deliberazione in proposito; perciò si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto sul complesso della legge.

Prima di dichiarare il risultato della votazione debbo avvertire i signori senatori ad intervenire alla seduta di domani, che avrà luogo alle ore 2 pomeridiane, per l'esame e

la discussione della legge con cui si abolisce l'articolo 28 del Codice civile; quindi il Senato passerà nella sala delle conferenze per l'estrazione mensile a sorte degli uffici.

Risultamento della-votazione:

Votanti 80

Voti favorevoli 47

Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione e discussione sul progetto di legge portante l'abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile.